

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 59557/16378

STATUTO

"MATER BONI CONSILII Ente del Terzo Settore"

Art. 1

Costituzione, denominazione, durata e sede

1.1) E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominato: "MATER BONI CONSILII Ente del Terzo Settore" in breve anche "MATER BONI CONSILII ETS".

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2) L'Associazione ha sede legale in Verrua Savoia (TO) e potrà aprire sedi secondarie sia in Italia che all'estero con delibera dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

L'Associazione potrà liberamente trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e finalità

2.1) L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore;

Il tutto mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;

- promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di

materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi finalizzati alla raccolta di fondi.

2.2) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Comitato Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 3

Risorse economiche

3.1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a - quote associative;
- b - contributi degli aderenti;
- c - contributi privati;
- d - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- e - donazioni e lasciti testamentari;
- f - rimborsi derivanti da convenzioni;
- g - entrate derivanti da attività commerciali e connesse;
- h - proventi ottenuti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- i - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

3.2) Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 4

Associati

4.1) Sono associati le persone fisiche od Enti che per la loro attività hanno fornito prova della loro sensibilità e competenza sui problemi direttamente attinenti ai fini dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.2) L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli stessi ed è sottoposta all'accettazione del Comitato direttivo che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'eventuale reiezione dell'istanza deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.3) La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni o per espulsione.

L'espulsione è deliberata a maggioranza di due terzi dell'Assemblea degli associati, quando:

- si verifichino fatti che contrastino con gli scopi dell'Associazione;
- siano state accertate persistenti violazioni da parte dell'associato degli obblighi statutari;
- l'associato si sia reso ripetutamente moroso nel pagamento delle quote richieste;
- l'associato manifesti una persistente non partecipazione alle attività dell'Associazione.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato per iscritto.

L'associato che sia receduto o sia stato espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4.4) Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa.

4.5) Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

Art. 5

Bilancio

5.1) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

5.2) I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo entro centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

5.3) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6

Volontariato

6.1) L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Comitato Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6.2) L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 7

Organi dell'Associazione

7.1) Sono organi sociali dell'Associazione:

- a - l'Assemblea degli associati;
- b - il Comitato Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - l'Organo di Controllo, ove previsto ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e - l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

7.2) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Comitato Direttivo.

Art. 8

L'Assemblea degli associati

8.1) L'Assemblea, composta dagli associati, delibera:

- a) sulle linee direttive fondamentali dell'Associazione e su questioni di particolare importanza;
- b) sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
- c) sulla nomina dell'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- d) sulla nomina dell'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presup-

posti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;

e) su bilancio preventivo, conto consuntivo e relazioni sulle attività dell'Associazione, che dovranno essere approvate entro il 30 aprile di ogni anno;

f) sulle modifiche statutarie proposte dal Comitato Direttivo e su ogni altro oggetto che il Comitato Direttivo ritenga di sottoporle.

8.2) Il Presidente convoca l'Assemblea una volta l'anno durante il primo quadrimestre, per le deliberazioni di competenza della medesima.

Il Presidente convoca pure l'Assemblea ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un terzo degli associati ne faccia domanda, specificando l'oggetto della convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, inviata anche tramite posta elettronica, diretta agli associati oppure mediante affissione, nell'Albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenenti l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente accerta la validità dell'Assemblea e firma, unitamente al segretario, il verbale della stessa.

8.3) Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia intervenuta più della metà degli associati; in seconda convocazione,

qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto infra.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano e comunque in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo, ove siano associati, non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale od altrove, purché in Europa.

Per le modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione sarà necessario il voto favorevole di più della metà degli associati mentre per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

8.4) E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo-

tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9

Comitato Direttivo

9.1) L'associazione è diretta da un Comitato Direttivo composto da tre a cinque membri, anche non associati, eletti, previa determinazione del loro numero, ogni due anni dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può integrarsi sostituendo ai membri venuti a mancare per decesso o dimissioni, coloro che nella votazione precedente hanno avuto il maggior numero di voti. In mancanza di questi per cooptazione fino alla prima assemblea.

9.2) Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il conseguimento dei fini dell'associazione.

Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo determina le quote di partecipazione degli associati.

Il Comitato Direttivo può emanare regolamenti interni d'attuazione.

Il Comitato Direttivo ha il compito di predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo ha il compito di sottoporre all'Assemblea la relazione annuale al bilancio predisposta dall'organo di controllo.

9.3) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente od anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'elenco degli argo-

menti da trattare inviato per raccomandata anche a mano, o anche per e-mail o pec. Sono valide le riunioni in cui siano presenti tutti i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, se istituito, anche se non formalmente convocate.

9.4) Le riunioni del Comitato Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

9.5) Il membro del Comitato Direttivo che non intervenga alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, si considera decaduto automaticamente e si provvede alla sua sostituzione secondo le norme fissate dal punto 9.1).

9.6) Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre l'intervento di oltre la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri.

9.7) Il Comitato Direttivo può nominare commissioni con compiti consultivi nei vari settori dell'attività svolta dall'associazione, scegliendone i componenti tra i membri dell'Associazione stessa.

Art. 10

Presidente

Al Presidente del Comitato Direttivo competono la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma degli atti ufficiali, nonché le iniziative previste dai singoli articoli del presente Statuto.

Art. 11

Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. In tali casi l'Organo di controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

Art. 12

Gratuità delle cariche

Il Presidente, i membri del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di missione. Essi sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Art. 13

Scioglimento

13.1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

13.2) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Norme di chiusura

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro Primo agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui al-

l'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ON-LUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

FRANCESCO RICOSSA

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Si omettono gli estremi di registrazione ai sensi dell'articolo 66 lettera e) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'Allegato "A" Statuto, dell'INTEGRAZIONE di verbale di assemblea è conforme all'originale.

Torino, lì 13 maggio 2026